



COMUNE DI SIMAXIS PROVINCIA DI ORISTANO

Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani Interni (Capo III D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

Approvato con seduta del Consiglio Comunale n. 17 del 13/6/2012

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE, LIMITI ED ELEMENTI DELLA TASSA.

Art. 1 - Istituzione della tassa

Art. 2 - Soggetti passivi

TITOLO II - TARIFFAZIONE - LOCALI TASSABILI E DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

Art. 3 - Superficie tassabile

Art. 4 - Locali ed aree tassabili e loro pertinenze

Art. 5 - Locali ed aree non utilizzate

Art. 6 - Locali ed aree non soggette alla tassa

Art. 7 - Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizio

Art. 8 - Riduzioni di tariffe

Art. 9 - Agevolazioni

Art.10 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art.11 - Gettito del tributo

Art.12 - Deliberazione della tariffa

Art.13 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, CONTENZIOSO.

Art.14 - Denunce

Art.15 - Variazioni e cessazioni

Art.16 - Funzionario Responsabile

Art.17 - Controlli delle denunce

Art.18 - Accertamento

Art.19 - Riscossione

Art.20 - Sgravi, discarichi e rimborsi

Art.21 - Sanzioni ed interessi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.22 - Rinvio ad altre disposizioni

Art.23 - Variazioni al regolamento

Art.24 - Tutela dei dati personali

Art.25 - Abrogazioni

Art.26 - Pubblicità del regolamento

Art.27 - Entrata in vigore

TITOLO I - ISTITUZIONE, LIMITI ED ELEMENTI DELLA TASSA

Art. 1

Istituzione della tassa

E' istituita nel Comune di Simaxis la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati che sarà applicata ai sensi del capo terzo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni e gli effetti delle disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 507 del 1993 disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera; determina la classificazione delle categorie dei locali e delle aree scoperte avendo riguardo alla loro omogenea potenziale capacità di produrre rifiuti urbani e stabilisce i criteri per la corrispondente graduazione della tariffa.

E' altresì istituita, ai sensi dell'art.77 del precitato decreto n. 507, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Art. 2

Soggetti passivi

(Art.63 del D.lgs. 507/93)

La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi o detenga i locali e le aree scoperte tassabili di cui all'art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso non saltuario in comune.

Per i locali di uso abitativo affittati con mobilio, la stessa è dovuta dal proprietario o detentore dei locali o dal gestore dell'attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa. Quando l'ambito in cui si svolge detta attività non coincide con intero vano e la relativa superficie risulti di difficile identificazione, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

Nelle unità immobiliari ove si svolgono attività economiche o professionali da parte di più soggetti, la tassa è dovuta dal proprietario o dal detentore della totalità dei locali quando non sia dimostrabile l'uso esclusivo di una parte degli stessi a favore di un diverso soggetto. Le superfici di utilizzo comune sono imputate in parti uguali a tutti i fruitori, salvo diverso accordo di ripartizione tra gli utenti comunicato al Comune.

La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purchè, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura salvo quanto disposto dal presente regolamento in materia di riduzioni o agevolazioni.

TITOLO II - TARIFFAZIONE – LOCALI TASSABILI E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 3

Superficie tassabile

La tassa è calcolata in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.

La superficie tassabile delle aree scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura moltiplicata per il numero dei piani.

Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

Sono computate nel limite del 50% le superfici delle aree scoperte assoggettabili alla tassa.

Art. 4

Locali ed aree tassabili e loro pertinenze

(Art. 62 del D.lgs. 507/93)

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani ai sensi dell'art.21, comma 2, lett. g) del D.Lgs. 22/97.

Sono così considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

- tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ripostigli, anticamera, corridoi, bagni, cantine, solai, scale, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre etc.);
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
- tutti i vani, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con la esclusione delle superfici di essi, ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

- tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
- tutti i vani principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
- tutti i vani (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;
- tutti i vani, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dei commi precedenti.

Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'edificio annesso.

Sono, pertanto, considerate aree tassabili:

- le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- le aree adibite a banchi di vendita all'aperta, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, etc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali commerciali, industriali, di servizi e simili;
- le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente alla attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producono rifiuti solidi urbani.

Art. 5
Locali ed aree non utilizzate
(Art. 62 del D.lgs. 507/93)

La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per le abitazioni si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di almeno uno degli allacci ai servizi di rete fissa.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

Art. 6
Locali ed aree non soggette alla tassa
(Art. 62, comma 2 del D.Lgs. 507/93)

Non sono assoggettati a tassa, a norma dell'art.62 del D.Lgs 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno quali:

- i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali;
- le aree di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali utilizzate per attività ricreative da centri sociali o da altri enti ed associazioni aventi finalità sociali;
- i locali di proprietà del Comune o di altri Enti Pubblici Territoriali condotti od occupati da centri sociali o da enti ed associazioni aventi finalità sociali, comunque convenzionati con il Comune, fatta eccezione per i locali destinati a sale da ballo e da gioco e all'esercizio di attività sottoposte a vigilanza di Pubblica Sicurezza;
- le unità immobiliari non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita auto certificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas;
- le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni, o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
- i solai, i sottotetti cantine o simili di altezza inferiore a cm. 150;
- i locali e le aree utilizzati esclusivamente per il deposito di legna, carbone, e simili, per uso familiare;
- gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ed aree ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- i locali e le aree adibiti alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, con esclusione - in ogni caso - della casa di abitazione del conduttore o coltivatore del fondo anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso della abitazione stessa;
- i locali a celle frigorifere;
- i locali per cabine elettriche, Telecom, per centrali termiche e per altri i impianti tecnologici.

Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma, si utilizzano criteri di analogia.

Art. 7

Riduzioni per attività produttive, commerciali e di servizio

Per i locali in cui, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, rifiuti pericolosi, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, si applica una detassazione della superficie complessiva nella seguente misura percentuale, per le attività di seguito elencate, fermo restando che entro il 31 ottobre di ogni anno, per il medesimo anno, dovrà essere presentata idonea documentazione atta a determinare la quantità e la qualità dei rifiuti smaltiti:

ATTIVITA'	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Lavorazioni vernici – infissi	30%
Falegnamerie - Vetreria	30%
Autofficine – Elettrauto - Gommisti	30%
Distributore carburante	30%
Lavorazione marmo, manufatti in cemento, edili	30%
Cantine vinicole, caseifici, frantoi	30%
Ambulatori medici e dentistici	30%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Macellerie	30%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma e per le quali sia difficile determinare la superficie sulla quale si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, si fa ricorso a criteri di analogia.

Non sono soggetti alla riduzione i locali adibiti ad ufficio, magazzino, deposito, mensa, servizi igienici, locali aperti al pubblico e comunque qualsiasi locale ove non si producano rifiuti speciali.

Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.

La tassa può essere ridotta, per le classi di contribuzione di categoria 3 e 8, nella seguente misura:

- per la superficie imponibile oltre 800 mq. del 30%
- per le superfici imponibili oltre a 1000 mq. del 50%

Art.8

Riduzioni di tariffe

(Art. 66, commi 3 e 4 del D.Lgs. 507/93)

La tassa è ridotta nella misura di un terzo per:

- a) le abitazioni con unico occupante, attestata da auto certificazione del contribuente, dovendosi ritenere irrilevante la situazione anagrafica;
- b) le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo ovvero nel caso in cui l'occupante od il detentore risieda od abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;
- c) i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione;

La riduzione di cui al precedente comma viene concessa sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle dichiarazioni di parte con effetto dall'anno successivo a quella in cui è stata presentata.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni che hanno ingenerato l'agevolazione; in difetto il tributo sarà recuperato nei termini previsti dal sesto comma dell'art. 66 del decreto.

La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

La riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.

Art.9 ***Agevolazioni***

La tassa è ridotta del 20% per le famiglie che optano per il compostaggio dei rifiuti umidi provenienti dalle proprie attività domestiche.

La tassa è ridotta del 30% per le abitazioni occupate da famiglie di uno o due componenti ultrasessantacinquenni.

La tassa è ridotta al 50% per le abitazioni occupate esclusivamente da portatori di handicap con validità superiore al 66%.

Le agevolazioni di cui ai precedenti commi saranno concesse unicamente su domanda dell' avente diritto che attesterà il sussistere delle condizioni previste mediante auto certificazione.

Il Comune di Simaxis può, in qualsiasi momento, effettuare controlli od accertamenti per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che permangono le condizioni soggettive ed oggettive richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve presentare all'ufficio comunale tributi la denuncia prevista di cui all'art. 23 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quella in cui sono cessate le condizioni per l'esenzione.

Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritta a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Art.10 ***Cumulo di riduzioni e agevolazioni***

Le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli non sono cumulabili qualora si verificano i presupposti per la loro concessione.

Art.11
Gettito del tributo
(Art. 61 del D.Lgs. 507/93)

Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61 del D.Lgs. 507/93.

Art.12
Deliberazione della tariffa

Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In mancanza di deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

Art. 13
Classificazione dei locali e delle aree tassabili.

Agli effetti dell'applicazione della tassa, così come previsto dall'art. 68, 1 comma del d.lgs. 507/93 i locali e le aree sono classificati secondo principi di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in relazione al loro uso e destinazione così come dalle sotto elencate categorie:

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1	UTENZA DOMESTICA: locali ed aree ad uso abitativo per nuclei famigliari, compresi garages, ripostigli, cantine soffitte praticabili oltre 1,50 mt. e verande chiuse.
2	SCUOLE CON SERVIZIO MENSA, ASILI.
3	AUTORIMESSE, MAGAZZINI destinati a deposito di prodotti ed attrezzature senza vendita al pubblico. ATTIVITA' INDUSTRIALI con capannoni di produzione
4	DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, CAMPEGGI, IMPIANTI SPORTIVI.
5	ESPOSIZIONI, MOBILIFICI, AUTOSALONI
6	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI E BANCHE
7	NEGOZI di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta, materiali di ricambio, farmacia, tabaccaio, fotografo e ottico vendita in genere di beni materiali durevoli
8	ATTIVITA' ARTIGIANALI tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, infissi, marmeria, imp. riscaldamento.
9	ATTIVITA' ARTIGIANALI tipo: parruccheria, barbiere, estetista, lavanderia, tintoria ed altre di pari tipologia
10	CARROZZERIA, AUTOFFICINA ELETTRAUTO, AUTOLAVAGGIO, GOMMISTA.
11	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI BENI SPECIFICI: CANTINE, FRANTOI, LABORATORI ALIMENTARI.
12	RISTORANTI, TRATTORIE, PIZZERIE E AGRITURISMI
13	BAR, CAFFE', PASTICCERIE
14	SUPERMERCATI, PANIFICI, PASTIFICI, MACELLERIA, SALUMI, FORMAGGI E GENERI ALIMENTARI, PESCHERIE E ORTOFRUTTA, FIORI E PIANTE
15	AREE SCOPERTE

TITOLO III - DENUNCE, ACCERTAMENTI, RISCOSSIONI, CONTENZIOSO

Art. 14

Denunce

(Art. 70 del D.Lgs. 507/93)

Il soggetto passivo di cui all'art. 3 del presente regolamento è tenuto a presentare al Servizio Tributi, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia di inizio, variazione o cessazione relativa ai locali o alle aree imponibili nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 507 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.

L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo.

Non sono ritenute valide, ai fini previsti dal precedente comma, le denunce anagrafiche rese agli effetti della residenza o del domicilio, né le denunce di inizio attività, né quelle comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

Al fine dell'ammissione ai benefici previsti dal presente regolamento, quando i presupposti per il riconoscimento degli stessi non siano già stati indicati nella denuncia presentata ai sensi del precedente comma, l'interessato deve presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione.

La suddetta documentazione può consistere anche in dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dichiarazioni temporaneamente sostitutive, dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15.

Quando si tratti di presupposti relativi alla misura dei locali o delle aree può essere depositata una planimetria aggiornata sottoscritta da un tecnico abilitato ai sensi delle norme vigenti. Qualora la planimetria risalga ad oltre sei mesi dalla data in cui è prodotta al Comune, la stessa potrà essere convalidata da una attestazione rilasciata dallo stesso tecnico che l'aveva redatta.

Allorché vengano a cessare le condizioni per le quali era stato concesso uno dei benefici richiamati al comma 2, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Servizio tributi che provvederà ad effettuare una variazione al ruolo ai fini della riscossione del tributo dovuto.

Il comune può in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'ammissione al beneficio.

Art. 15

Variazioni e cessazioni

(Art. 77 del D.Lgs. 507/93)

La denuncia di variazione nel corso dell'anno produce i propri effetti a far tempo dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, sia per quanto concerne il maggior importo da iscrivere a ruolo sia per quanto riguarda l'abbuono in caso risulti una minor percussione tributaria.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione di locali ed aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa viene presentata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 16

Funzionario responsabile

(Art. 74 del D.Lgs. 507/93)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 74 del decreto il Comune di Simaxis nomina un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 17

Controlli delle denunce

Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici l'ufficio comunale può:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- invitare il contribuente a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie da restituire debitamente sottoscritti;
 - richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - invitare i soggetti di cui alla precedente lett. d) a comparire di persona per fornire chiarimenti, prove e delucidazioni;
 - utilizzare i dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
 - richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti per la definizione delle posizioni tributarie nei confronti dei singoli contribuenti.

Art. 18

Accertamento

Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tassa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia.

Nell'esercizio di detta attività il Comune effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, nel rispetto e nei limiti imposti dalla legge.

L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dalla art. 71 e dall'art. 72 del decreto legislativo 507/1993 e successive modifiche.

Nel caso in cui il contribuente riscontri elementi di discordanza può, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo avviso di accertamento, presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute, comportano l'annullamento o la rettifica dell'avviso di accertamento notificato.

Al fine di usufruire della definizione agevolata delle sanzioni prevista per gli accertamenti d'ufficio per omessa denuncia o per gli accertamenti in rettifica per la denuncia infedele, il contribuente, anche in caso di proposizione di riesame, deve comunque provvedere al pagamento della pretesa tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell'atto. In caso di accoglimento della richiesta l'Ufficio provvederà al rimborso totale o parziale delle somme maggiorate degli interessi legali.

Art. 19 ***Riscossione***

In sostituzione del pagamento tramite l'Agente della Riscossione, il versamento della tassa rifiuti, sia ordinaria che a seguito di controlli d'ufficio, dovrà avvenire mediante versamento diretto da parte dei contribuenti, su apposito conto corrente postale intestato "TARSU – Comune di Simaxis", tenendo conto delle scadenze indicate nei bollettini.

Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate entro la scadenza indicata, il Comune procede alla notifica del medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A7R, di apposita richiesta di pagamento con l'applicazione dei soli ulteriori interessi, pagamento che dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima.

Nei confronti dei contribuenti ulteriormente morosi, l'Ufficio Tributi provvederà all'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa dovuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Art. 20 ***Sgravi, discarichi e rimborsi***

Nei casi di errore e di duplicazione, l'ufficio comunale dispone lo sgravio - discarico o il rimborso.

L'ufficio provvede all'esame dell'istanza di rimborso o sgravio e, qualora ritenga insufficiente la documentazione prodotta, può richiedere al contribuente ulteriori atti e documenti da produrre entro sessanta giorni dalla richiesta.

Sulle somme da rimborsare dovrà essere corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

Non si procede al rimborso o discarico relativi a tassa, sanzioni e interessi, per importi pari o inferiori a € 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Art. 21 ***Sanzioni ed interessi*** *(Art. 76 del D.Lgs. 507/93)*

Per le seguenti infrazioni:

- a) Omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b) Denuncia originaria o di variazione infedele;
 - c) Omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
 - d) Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.73, comma 3 bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;
- trova applicazione l'art.76 del detto D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli omessi e tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt.13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, 471, e 13 del D.Lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Rinvio ad altre disposizioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

Art.23

Variazioni al regolamento.

L'Amministrazione comunale si riserva facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai contribuenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 24

Tutela dei dati personali.

Il Comune di Simaxis garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché nella dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Art. 25

Abrogazioni.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili .

Art. 26

Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art.15, comma 1, della legge 11.2.2005, n.15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore con il primo gennaio 2012.